



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 35

Approvazione tariffe tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2020

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **trenta** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:10.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiurrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

Valenzano prof. Nicolò, Demarchi Paolo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

Gullino dott.ssa Attilia.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; sono presenti i Signori: Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(sintesi da trascrizione audio)

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Vicesindaco Demaria per illustrare la deliberazione.

Il Vicesindaco p.i. Demaria fa presente che, come ha già detto nel suo intervento relativo alla deliberazione precedente, nell'anno 2020 si applicano le tariffe della tassa rifiuti approvate nel 2019.

Ricorda che dal 2015 le tariffe della tassa rifiuti sono stabili; questo è positivo ed è dovuto al buon lavoro degli operatori e al senso di responsabilità dei cittadini.

Informa che l'ultimo dato certo della raccolta differenziata è 72,93%, che è sicuramente una buona percentuale, anche se bisogna sempre cercare di migliorare sia sulla quantità che sulla qualità del rifiuto differenziato.

Esaminando il documento allegato alla deliberazione, che riporta le tariffe TARI del 2019, sia per le utenze domestiche che non domestiche; si evince che per un alloggio di 40 metri quadri con un solo componente, si pagherà 56,27 euro; due persone in 60 metri quadri pagano 110 euro; 3 persone in 120 metri quadri pagano 157 euro; cinque persone in 150 metri quadri pagano 244 euro.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamata la comunicazione prot. n. 1296 del 24.4.2020 con la quale il Consorzio

CSEA, quale soggetto competente alla determinazione dei dati necessari alla predisposizione dei nuovi PEF- piano economico finanziario - secondo le indicazioni ARERA, rileva, in relazione alla situazione di emergenza, problematiche nella raccolta dei dati necessari alla predisposizione dei PEF ed invita gli Enti a ricorrere alla facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Rilevato che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori comunicazioni da parte del Consorzio in merito alla predisposizione del PEF 2020;

Considerato pertanto che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.02.2019;

Considerato che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi deter-

minati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.06.2020, e in particolare le disposizioni in esso stabilite relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune, anche in relazione all'emergenza conseguente alla pandemia da Covid19;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura ricorrendo alla fiscalità generale dell'Ente;

Dato atto che per l'anno 2020 il pagamento della Tassa rifiuti va effettuato in due rate scadenti il 30 settembre ed il 16 dicembre;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acqui-*

stano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato l'art.107, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2020;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 25.6.2020;

Con voti favorevoli 10 su 15 presenti e n. 10 votanti rilevati, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato di astenersi i Signori Bachiorrini, Piano, Savio, Scaletta, Andreis Domenico,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.02.2019, riportate nell'allegato alla presente deliberazione.

- 3) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.
- 4) Di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura ricorrendo alla fiscalità generale dell'Ente.
- 5) Di dare atto che per l'anno 2020 il pagamento della Tassa rifiuti va effettuato in due rate scadenti il 30 settembre ed il 16 dicembre.
- 6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 10 su 15 presenti e n. 10 votanti rilevati, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato di astenersi i Signori Bachiarrini, Piano, Savio, Scaletta, Andreis Domenico,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 22.09.2020 al 07.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 30.06.2020 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria

UTENZE DOMESTICHE – tariffe anno 2020

Componenti nucleo familiare	Quota fissa al m²	Quota variabile
1	0,42	41,30
2	0,49	80,18
3	0,54	89,90
4	0,59	109,34
5	0,64	144,81
6 o più	0,67	169,11

UTENZE NON DOMESTICHE - tariffe al m²

Attività	Quota fissa	Quota variabile	Totale
1- Scuole, Musei, biblioteche, associazioni,	0,22	0,79	1,01
2-Cinematografi e teatri	0,19	0,53	0,72
3-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,87	1,13
4-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,39	1,14	1,53
5-Stabilimenti balneari	0	0	0
6-Esposizioni, autosaloni	0,22	0,75	0,97
7-Alberghi con ristorante	0,72	2,30	3,02
8-Alberghi senza ristorante	0,48	1,57	2,05
9-Case di cura e riposo	0,49	1,77	2,26
10-Ospedale	0,57	1,87	2,44
11-Uffici, agenzie, uffici pubblici	0,66	2,21	2,87
12-Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,40	1,34	1,74
13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli, retro e magazzini	0,62	1,90	2,52

14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze retro e magazzini	0,79	2,57	3,36
15-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato retro e magazzini	0,36	1,21	1,57
16-Banchi di mercato beni durevoli	8,95	1,28	10,23
17-Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,52	2,13	2,65
18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,36	1,24	1,60
19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48	1,68	2,16
20-Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	1,33	1,74
21-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,33	1,19	1,52
22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,45	7,23	9,68
23-Mense, birrerie, hamburgerie	2,33	8,68	11,01
24-Bar, caffè, pasticceria	2,33	7,03	9,36
25.1- Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, retro e magazzini	1,05	3,31	4,36
25.2 - Supermercati	1,20	4,43	5,63
26-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,15	3,52	4,67
27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,15	8,08	11,23
28-Ipermercati di generi misti	1,32	5,31	6,63
29-Banchi di mercato genere alimentari	17,60	2,51	20,11
30-Discoteche, night-club	0,84	2,83	3,67

Maggiorazione tariffa giornaliera

Per la determinazione della tariffa giornaliera, è prevista una maggiorazione del 100% per le categorie 6, 16 e 29 e del 50% per tutte le altre categorie.